

## **TI\_GERICHTE 12.2018.93 vom 21. Februar 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2018.93](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.93)

FR: TI\_GERICHTE 12.2018.93 du 21 février 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2018.93 del 21 febbraio 2020

### **Regeste**

Incidente mortale sul lavoro; pretesa di risarcimento di un congiunto per perdita di sostegno e torto morale; concolpa della vittima e riduzione del risarcimento; nessuna interruzione del nesso causale; valuta

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2020 12.2018.93

Incidente mortale sul lavoro; pretesa di risarcimento di un congiunto per perdita di sostegno e torto morale; concolpa della vittima e riduzione del risarcimento; nessuna interruzione del nesso causale; valuta

Incarto n. 12.2018.93 Lugano 21 febbraio 2020 /rn In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani vicecancelliera: Ceschi Corecco sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.1 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord –promossa con petizione 3 gennaio 2014 da AO 1 patrocinato dall'avv. PA 2 contro AP 1 AP 2 patrocinati dall'avv. PA 1 chiedente la condanna di AP 1 ed AP 2 al versamento, in solido, a favore di AO 1, di fr. 43'000.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, cui è stata aggiunta con la replica, in via subordinata, la richiesta di pagamento alternativa in Euro per EUR 26'032.10, oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, con protesta di spese e ripetibili; domanda avversata dai convenuti con risposta del 1° luglio 2014, con cui hanno postulato in via preliminare la reiezione della petizione per carenza di competenza territoriale e, nel merito, che la stessa venga respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili e che il Pretore, con decisione 23 maggio 2018, ha accolto parzialmente, condannando AP 1 ed AP 2 a versare a AO 1 fr. 14'492.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese a carico dell'attore in ragione del 50% e a quello dei convenuti per l'altro 50%, con compensazione delle ripetibili; appellanti i convenuti con appello 25 giugno 2018 con cui hanno chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre che in via subordinata ne hanno postulato la reiezione nel senso di condannare AP 1 al pagamento a AO 1 di una somma da definire, oltre interessi a far tempo dal 23 luglio 2007, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre con risposta 6 settembre 2018 l'appellato ha postulato la reiezione dell'appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili; con appello incidentale 6 settembre 2018, l'attore ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di condannare i convenuti al pagamento di fr. 24'152.- oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con la relativa risposta all'appello incidentale i convenuti ne hanno postulato la reiezione; ritenuto in fatto e in diritto: 1. Preliminarmente va rilevato come l'appello indichi quale controparte \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, cioè la persona deceduta a seguito dell'incidente del 7 luglio 2007, mentre in realtà ad aver chiamato in causa i

convenuti con petizione 3 gennaio 2014 è stato il figlio AO 1. Si tratta di un errore già commesso in prima sede a due riprese, sia nella risposta che nella duplica, dovuto a incomprensibile leggerezza e all'improvvido uso del copia/incolla, che non inficia la valenza del mezzo di impugnazione ma che deve essere comunque sia sottolineato e corretto d'ufficio, in primo luogo per rispetto della vittima e dei suoi familiari.

2. Il 23 luglio 2007 alle ore 11:54 \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, meccanico alle dipendenze della succursale di M \_\_\_\_\_ di AP 1, ditta con sede a H \_\_\_\_\_ specializzata nel commercio di veicoli a motore, in particolare macchine agricole, motoslitte e quadricli (Quad), con officina meccanica propria, e della quale AP 2 è amministratore unico, è deceduto presso l'Ospedale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per le gravi lesioni riportate a seguito di un incidente sul luogo di lavoro avvenuto un paio d'ore prima, che lo ha visto precipitare con il carrello elevatore, che stava utilizzando e nel quale è rimasto incastrato, da una ripida scarpata seguita da un muro di 5.60 m, per un'altezza complessiva di circa 8 m.

3. In assenza di testimoni oculari, la dinamica di quanto avvenuto ha dovuto essere ricostruita in base a delle perizie fondate sugli accertamenti della polizia, sui dati tecnici del veicolo e della zona del sinistro, nonché alle fotografie scattate dagli inquirenti. E' comunque incontestato che quel mattino \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto trasportare con il carrello elevatore a motore, marca \_\_\_\_\_, una falciatrice \_\_\_\_\_ imballata, sino al piazzale antistante l'entrata principale della ditta al piano terreno dello stabile, prelevandolo dal magazzino situato sul retro dello stesso, al piano seminterrato, uscendo sullo spiazzo esterno per poi risalire la strada privata situata sul fondo in questione che collega i due luoghi. Fatta eccezione per pochi metri quadrati (4 m di larghezza x 5.2 m di lunghezza) immediatamente a ridosso dell'entrata del magazzino, il piazzale e la strada presentavano una pendenza verso il confine del terreno posto sul lato autostrada quantificata per il primo in un 4-5%, mentre per la seconda in un 19% (secondo il perito giudiziario, mentre la polizia aveva stimato, senza effettuare perizie, 7-8%). A delimitare la proprietà su cui era situata la AP 1, da quel lato, vi era una ripida scarpata accessibile senza protezioni di sorta, che andava a terminare, sempre senza ostacoli o protezioni, sopra un muro, ai piedi del quale, come si vede dalle fotografie scattate dagli inquirenti, si trovava un sentiero sterrato, seguito orizzontalmente da una recinzione metallica, da un prato di qualche decina di metri e infine dall'autostrada. In altri termini, uscendo dal magazzino, si giungeva su uno spiazzo in discesa, terminato il quale vi era subito la scarpata e un balzo di circa 8 m. La distanza tra lo spiazzo pianeggiante antistante l'entrata e quest'ultima è stata calcolata essere di 11 m. Per tentare di ricostruire quanto avvenuto è stato necessario ricorrere a un perito giudiziario esperto nel ramo della circolazione stradale, l'ing. \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, che ha stabilito innanzitutto che non è possibile determinare con certezza assoluta come si è svolto l'incidente ma che è tuttavia assodato che al momento della caduta nella scarpata \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ non si trovava al posto di guida, nonché che, vista la posizione finale del mezzo e del corpo della vittima (rinvenuto all'esterno dell'abitacolo, con la testa incastrata tra una barra anteriore e quella del montante su cui scorrevano le forche), è possibile che egli fosse fuori dalla cabina, aggrappato alla struttura del carrello elevatore nella zona anteriore destra (perizia giudiziaria del 9 febbraio 2017, pag. 23). Il perito ha pure reputato altamente verosimile che il carrello elevatore sia stato lasciato sul piazzale senza essere assicurato adeguatamente, in particolare tramite l'apposito freno o arrestando il motore e inserendo la marcia o abbassando al suolo le forche, e si sia autonomamente messo in moto a causa della pendenza del terreno, così come lo sarebbe che \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ abbia provato a

raggiungerlo quando ormai era in movimento nel tentativo di fermarlo cercando, dal di fuori, di tirare il freno a mano. Nei 4.5/5.5 secondi impiegati dal mezzo meccanico per raggiungere il ciglio della scarpata, esso ha acquisito una velocità di 8-11 km/h. Inoltre l'ing. \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ ha appurato che se il freno a mano del carrello elevatore fosse stato regolarmente tirato, rispettivamente se le forche dello stesso fossero state abbassate oppure se il motore fosse stato spento e la marcia inserita, vi sarebbe stata una resistenza sufficiente a impedire che questo si mettesse autonomamente in moto. Fondandosi sul ritrovamento di un secondo carrello elevatore, marca \_\_\_\_\_, non motorizzato, contro la barriera, danneggiata dall'urto, che divideva la strada comunale dal sedime occupato da AP 1, il perito ha giudicato verosimile che il movimento di questo carrello avesse indotto la vittima a perdere la concentrazione sul mezzo che stava utilizzando. Per meglio comprendere la situazione appare utile ricorrere a due fotografie, la prima relativa alla zona dell'uscita del magazzino, con il carrello elevatore \_\_\_\_\_ contro la barriera e la seconda che ritrae il carrello elevatore come è stato rinvenuto dopo l'incidente. 4. Il decesso di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ ha dato avvio a delle indagini di polizia e a un procedimento penale a carico di AP 2 e di un dipendente della società, \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_, ritenuto il responsabile della sicurezza di AP 1. Nei confronti del primo il Ministero pubblico, senza ritenere necessario esperire una perizia, ha emesso un decreto d'abbandono poiché il magistrato inquirente ha ritenuto che egli avesse adottato le dovute misure per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro incaricando a tal fine un suo dipendente, \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_ appunto, cui era stato affidato il compito di tenersi aggiornato in merito alle misure da adottare e di verificare puntualmente le situazioni a rischio (doc. AA). Contro \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_, in quest'ottica, il Ministero pubblico ha invece emesso un decreto d'accusa per omicidio colposo (doc. AA). In occasione del processo di prima sede di fronte al giudice della Pretura penale, l'imputato è stato prosciolto da ogni accusa con una decisione confermata in seconda istanza dalla Corte di appello e revisione penale, chiamata a decidere in merito dagli accusatori privati. Entrambi i tribunali hanno stabilito che l'imputato non poteva essere considerato un responsabile della sicurezza del lavoro di AP 1, non essendo sufficientemente formato (aveva seguito un solo corso della durata di un giorno) e non essendovi quindi stato un valido trasferimento delle competenze e responsabilità dal datore di lavoro a lui, sicché egli non ricopriva alcun ruolo di garante nei confronti dei colleghi (doc. CC). 5. In possesso della necessaria autorizzazione ad agire, con la petizione 30 dicembre 2013 qui in oggetto, AO 1, come detto uno dei due figli di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, ha chiesto la condanna di AP 1 e di AP 2 al pagamento in solido di fr. 43'000.- oltre interessi a titolo di indennizzo per perdita di sostegno (fr. 1'100.- mensili da giugno 2011 al luglio 2012) e di indennizzo per torto morale (quantificato in fr. 30'000.-), quali poste del danno economico insorto con la morte del padre \_\_\_\_\_, riconducibile al comportamento negligente di cui si sarebbero macchiati i convenuti. In particolare, egli ha rimproverato loro di aver omesso, in qualità di datori di lavoro, di elaborare un concetto di sicurezza o quantomeno una lista dei pericoli con le relative misure di prevenzione, di non aver nominato un responsabile della sicurezza in grado di occuparsi di tale compito, di non aver adottato le misure di sicurezza esigibili che si imponevano nella fattispecie, segnatamente di non aver posato un guardrail o un'altra barriera di sicurezza simile che potesse impedire la caduta di mezzi meccanici e persone dalla scarpata, e, da ultimo di non avere imposto ai dipendenti di eseguire le operazioni di carico e scarico del materiale sotto la sorveglianza di un collega. La responsabilità della società convenuta si fonderebbe, a mente dell'attore, sulle norme del diritto contrattuale e dell'atto illecito,

mentre quella di AP 2 sarebbe unicamente da atto illecito. I convenuti, con risposta 1° luglio 2014, si sono interamente opposti alla petizione, negando d'aver commesso delle negligenze che hanno portato al decesso del loro dipendente. A loro avviso la presenza di un guardrail non era necessaria, tenuto conto della tipologia e delle modalità dei lavori svolti nella zona in questione, tanto che nessuno ha mai sollevato la problematica, nemmeno gli esperti della SUVA. Inoltre, hanno sostenuto, la società ha adempito ai suoi doveri nominando quale responsabile della sicurezza \_\_\_\_\_ L\_\_\_\_\_. Ciò detto, i convenuti hanno poi sostenuto che in ogni caso vi sarebbe stata un'interruzione del nesso di causalità adeguata, avendo la vittima adottato un comportamento incauto e imprevedibile. A queste argomentazioni hanno poi aggiunto l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, che renderebbe la causa irricevibile, e la contestazione del danno, sia per la valuta pretesa, lesiva dei principi dell'art. 84 CO, sia nella quantificazione. In replica AO 1 si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande, integrando la petizione con la richiesta in via subordinata del pagamento in Euro del risarcimento. Con la loro duplice, i convenuti hanno ribadito le proprie pretese. 6. Con sentenza 23 maggio 2018 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, dopo aver respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e di lesione dell'art. 84 CO, ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 e AP 2 a pagare, solidalmente, a AO 1 fr. 14'492.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 13'874.- in ragione di ½ a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, con compensazione delle ripetibili. 7. Con appello 25 giugno 2018, AP 1 e AP 2 hanno postulato la riforma della sentenza impugnata e la reiezione della petizione, formulando in via subordinata la richiesta di condannare unicamente la società al risarcimento del danno, rivedendone nel contempo la quantificazione. Con risposta 6 settembre 2018, AO 1 si è opposto all'appello invocandone la reiezione integrale. Parallelamente, con allegato di medesima data, egli ha formulato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 24'152.- oltre interessi. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto rilevanti, nei prossimi considerandi. Sull'appello principale 8. Quale contestazione iniziale, gli appellanti sostengono che il primo giudice abbia commesso un errore riconoscendo la competenza territoriale della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. A loro modo di vedere le pretese avanzate con la petizione si fondano su presunte e contestate violazioni di obblighi contrattuali da parte di AP 1 e di AP 2, non invece sulla commissione di un atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO. Di conseguenza, a norma dell'art. 2 cpv. 1 CLug, avendo la società sede a H\_\_\_\_\_ e AP 2 domicilio a \_\_\_\_\_, le Preture competenti sarebbero state quelle di Stans e/o di Lugano. 8.1. Il Pretore, avendo preso atto che l'attore ha fondato la sua pretesa contro AP 1 sulla sua responsabilità contrattuale e su quella per atti illeciti, mentre quella nei confronti di AP 2 è stata basata solo sull'atto illecito, ha applicato i disposti combinati di cui all'art. 2 CLug e art. 129 LDIP per le pretese da atti illeciti e quelli degli art. 2 CLug e 115 LDIP nella misura in cui la rivendicazione scaturisce da un contratto di lavoro. In entrambi i casi, avendo \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ lavorato a \_\_\_\_\_ ed essendosi l'incidente verificato nella medesima località, la competenza territoriale è quindi da attribuire alla Pretura di quella giurisdizione (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7). 8.2. A dispetto delle affermazioni dei convenuti, per le pretese avanzate dall'attore la competenza territoriale del Pretore adito è fuori discussione. Se congiunti della vittima fanno valere delle pretese per perdita di sostegno o a titolo di risarcimento del torto morale a seguito del suo decesso possono, di principio, richiamarsi esclusivamente alle norme che

regolano l'atto illecito, non essendo loro state parte contrattuale del rapporto lavorativo ( Portmann/Rudolph , Basler Kommentar OR I, 6 ed., n. 55 ad art. 328 ; Von Thur / Escher , Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Bd I, 3. ed. pag. 435; Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Bd I, 5. ed., § 13 no 66 e nota 85 con rif.; DTF 123 III 204). Una parte della dottrina, minoritaria, è invece dell'idea che un simile risarcimento possa essere chiesto anche in base a una violazione contrattuale ( Weber , Berner Kommentar, no 279 ad art. 97 CO con rif.). Ad ogni buon conto l'affermazione degli appellanti secondo i quali non sussiste la possibilità di richiamarsi alle norme sugli atti illeciti per ottenere un indennizzo è completamente errata. In effetti, se è da un lato vero che i familiari del defunto sono da considerare lesi solo indirettamente, per contraccolpo, dall'incidente e non hanno di principio diritto a una riparazione nel quadro dell'art. 41 CO, poiché un atto è illecito solo se pregiudica un bene protetto e, in diritto civile, di principio il patrimonio dei membri della comunità familiare non è tale, dall'altro, tuttavia, questa lacuna è sanata dall'art. 45 cpv. 3 CO che, quale norma speciale, conferisce la qualità di leso e di titolare del diritto al risarcimento del danno anche a persone che non sono state toccate direttamente dai fatti che hanno portato al decesso (DTF 82 II 36). AO 1 ha fondato la sua petizione nei confronti di AP 1 sul diritto contrattuale e su quello per atti illeciti, mentre che nei confronti del suo amministratore unico si è richiamato solo agli art. 41 seg. CO. E' su questa base, quindi, che deve essere valutata la competenza giurisdizionale del giudice scelto. Rivestendo la fattispecie carattere internazionale, stante la residenza in Italia dell'attore, trova applicazione l'art. 2 CLug, avendo entrambi i convenuti sede, rispettivamente domicilio in Svizzera, Stato che ha sottoscritto la Convenzione. I fori speciali previsti dagli art. 5 cpv. 3 CLug (per atto illecito) e 19 cpv. 2 CLug (per pretese contrattuali) non trovano applicazione, coincidendo il luogo di realizzazione dell'illecito e quello di svolgimento abituale dell'attività lavorativa con lo Stato di domicilio/sede dei convenuti. E' dunque data senza particolari difficoltà la competenza della giustizia elvetica a dirimere la vertenza (art. 2 CLug e, anche se non utilizzabile visto quanto precedentemente detto, art. 19 cpv. 1 CLug). Internamente, sulla scorta dell'art. 129 LDIP, sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio, sussidiariamente della dimora, del convenuto, nonché quelli del luogo dell'atto o dell'evento. Essendosi il sinistro verificatosi in territorio del Comune di Mendrisio, la Pretura che ha reso il primo giudizio si è rettamente considerata competente. Al medesimo risultato si giungerebbe facendo capo alle norme valide per il contratto di lavoro, giacché l'art. 115 cpv. 1 LDIP statuisce la competenza dei giudici svizzeri del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro. L'appello si è spinto su questo punto al limite della temerarietà ed è sicuramente da respingere. 9. Gli appellanti eccepiscono in seconda battuta l'erroneità della quantificazione in franchi della pretesa risarcitoria che avrebbe dovuto invece essere formulata, in ossequio all'art. 84 CO, in Euro, ritenuto che il sostegno che la vittima avrebbe versato al figlio, domiciliato come lei in Italia, sarebbe stato in tale valuta. 9.1. Sulla questione il Pretore ha valutato essere corretta la pretesa di risarcimento in franchi svizzeri, appurato che \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, alle dipendenze della ditta svizzera AP 1, lavorava a \_\_\_\_\_ percependo un salario in franchi svizzeri e che la disgrazia si è verificata su territorio elvetico (sentenza impugnata, consid. 11 pag. 8). 9.2. In base all'art. 84 CO i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del Paese del luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso

del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Preso atto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguarda solo il debitore, il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera è tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4; STF 4A\_218/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1., in RtiD I 2011 p. 677, 4A\_206/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.1) e il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (STF 4A\_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3.1 in RtiD 2010 I p. 764 segg., 4A\_218/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 5.1, 13 febbraio 2018 4A\_265/2017 consid. 4), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A\_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A\_206/2010 consid. 4.1 e 4.3). In caso contrario, l’azione va respinta, giacché il debitore non può essere condannato a una prestazione diversa da quella da lui dovuta (STF 4A\_3/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1 e 4.2., 4A\_206/2010 del 15 dicembre 2010 considerandi 4 e 5 non pubblicati nella DTF 137 III 158 ; DTF 134 III 151 consid. 2). In merito alle pretese di natura extra contrattuale come quelle qui in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di chiarire che, poiché giuridicamente il danno viene definito come una diminuzione involontaria del patrimonio netto, corrispondente alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile se l’evento dannoso non si fosse prodotto ( DTF 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471 con rinvii), e che lo scopo della domanda di risarcimento è quello di rimediare a tale danno, è corretto provvedervi mediante la valuta nella quale la diminuzione del patrimonio si è realizzata, in applicazione dell’art. 84 CO (DTF 137 III 158 consid. 3.1 e 3.2.2.). 9.3. Ciò posto, le argomentazioni avanzate dagli appellanti costituiscono delle critiche generiche e non sostanziate alla sentenza. In effetti il fatto che al momento del decesso di \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ tutta la famiglia, compreso il figlio AO 1, viveva in Italia e che il giovane frequentava una scuola italiana non è per sé solo sufficiente per ritenere con certezza che il sostegno perso non poteva che essere nella valuta di quel Paese, quindi in Euro. Non si tratta di un dato notorio ed è in contrasto con alcuni elementi che si trovano negli atti quale, in particolar modo, il fatto che nel caso specifico il salario veniva versato da AP 1 al dipendente su un conto svizzero di una banca svizzera e in CHF, così come lo sono state in un secondo tempo, dopo la morte, le rendite AVS per superstiti (doc. GG). Il legame tra la pretesa economica e la Svizzera è quindi, contrariamente all’opinione degli appellanti, evidente. Lo stesso vale per quanto concerne l’indennità per torto morale: essendo il decesso avvenuto in Svizzera, avendo il datore di lavoro e il suo amministratore sede/domicilio in Svizzera, essendo il luogo di lavoro situato in Svizzera, indipendentemente dal domicilio in Italia dell’attore, il relativo credito è sorto in franchi svizzeri (DTF 121 III 252, 123 III 10; per analogia: STF 4A\_341/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 2.3; Brehm , La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2 ed., Berna 2019, pag. 334 seg.). A questo va aggiunto che gli appellanti non hanno neppure un interesse giuridicamente rilevante al pagamento degli indennizzi in Euro piuttosto che in franchi svizzeri ( A. Koller , Commento alla decisione DTF 137 III 158, in AJP 2013 pag. 929, 931). Di conseguenza deve essere confermato il ricorso alla valuta svizzera sancito con la sentenza impugnata. 10. Gli appellanti hanno poi contestato la conclusione del Pretore secondo la quale la mancata posa di una barriera o di un guardrail al confine tra il piazzale e la scarpata ha costituito una violazione delle norme di sicurezza (art. 3, 19 e 21 OPI e “Lista di controllo vie di circolazione per veicoli” della SUVA). Le motivazioni addotte si

confrontano solo in parte con quelle del Pretore, mentre per il resto si limitano a opporvi semplicemente la propria tesi senza ulteriori specificazioni, cosa che non adempie l'onere di motivazione che li grava (art. 310 e 311 CPC). Essi sostengono che il primo giudice ha commesso un errore a considerare una pendenza della strada che dal piazzale antistante il magazzino porta a quello principale del 19%, affidandosi alle conclusioni peritali e non ritenendo corrette le stime fatte dagli agenti nel rapporto di polizia. Inoltre egli avrebbe pure sbagliato a non considerare che il percorso che la vittima e altri carrellisti dovevano seguire era lontano dal dislivello dove è accaduta la tragedia e che non vi erano ragioni per andare in quella direzione. Non è quindi stato corretto ritenere che sia l'intera superficie asfaltata esterna al magazzino che la strada che saliva al piano terreno erano luoghi di lavoro percorsi con il carrello elevatore. Inoltre, hanno aggiunto, la necessità di posare una protezione non era assolutamente evidente, come lo attesterebbe il fatto che l'esperto della SUVA in occasione dei suoi controlli non ha inizialmente notato nulla e, in seguito, ha proposto la posa del guardrail solo come eventualità, non come un obbligo.

10.1. Il Pretore ha riconosciuto sussistere una violazione delle norme di sicurezza nella mancata posa di un guardrail o di una protezione simile, dopo aver esaminato le peculiarità del luogo in cui è avvenuto l'incidente e le modalità di lavoro con i carrelli elevatori adottate presso la AP 1. In particolare egli ha stabilito che oltre allo spiazzo piano di 4 m di larghezza per 5.2 m di lunghezza, il resto del piazzale asfaltato davanti al magazzino presentava una pendenza del 4-5% verso la scarpata, mentre che la strada che da lì saliva al piano terreno ne aveva una di almeno del 7-8%, ma molto più verosimilmente, come appurato dal perito giudiziario e come emerge dalle fotografie agli atti, del 19%. Inoltre ha accertato che gli spazi regolarmente percorsi con il carrello elevatore erano ben più ampi rispetto all'area pianeggiante circoscritta appena davanti al magazzino, visto che la manovra di trasporto da sotto a sopra era usuale per i carrellisti, che lo spazio antistante il magazzino era un luogo di trasbordo e di manovra, ove i camion dei fornitori venivano scaricati con i carrelli elevatori, e che all'esterno del perimetro pianeggiante erano depositate delle palette in legno. Ciò posto, non poteva sfuggire al datore di lavoro che tutta la zona in questione presentasse una pendenza (in alcuni tratti ripida e in altri meno) verso il dirupo costituito dalla scarpata e dal muro di sostegno e che da questo nasceva un pericolo per i mezzi che lì manovravano e/o transitavano. La motivazione proposta da AP 1 a sua discolpa secondo la quale nessuno prima dell'incidente aveva sollevato dubbi riguardo alla sicurezza del luogo è stata ritenuta di conseguenza inconsistente. A tal proposito il primo giudice ha considerato plausibile che sia stato a seguito di una dimenticanza che l'ing. \_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_ della SUVA ha ommesso di menzionare nel suo verbale d'infortunio del 27 agosto 2007, allestito sulla scorta del sopralluogo avvenuto 4 giorni prima, sia l'art. 19 OPI che la mancanza di un guardrail. Preso atto anche del fatto che la posa del guardrail effettuata dopo l'incidente ha comportato un costo di fr. 8'329.20, il Pretore ha concluso statuendo che in base all'esperienza richiesta, il collocamento di una simile protezione al bordo della scarpata costituiva, nelle concrete circostanze, un provvedimento realizzabile, adeguato e finanziariamente sostenibile.

10.2. L'art. 19 OPI stabilisce che i passaggi come rampe, strade, binari, corridoi, entrate, uscite e scale sia all'interno degli edifici che nel recinto aziendale devono essere concepiti in maniera da essere percorribili con sicurezza. Inoltre, giusta l'art. 21 OPI, per prevenire la caduta di persone, oggetti, veicoli e materiale, i posti di lavoro sopraelevati devono essere muniti di parapetti o ringhiere. In aggiunta a ciò, vige poi la norma generale secondo la quale il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve adottare ogni disposizione e provvedimento di protezione, che soddisfi le prescrizioni

dell'OPI stessa (art. 3 OPI). A fronte di un quadro giuridico chiaro come quello che precede, le conclusioni del primo giudice non sono solo corrette, ma si impongono con fermezza, mentre le contestazioni d'appello, nei limiti della loro ricevibilità, sono fragili e infondate. La documentazione agli atti consente in effetti di accertare come l'assenza di una protezione fisica dalle cadute dalla scarpata abbia costituito una, grave, violazione delle norme di sicurezza che si imponevano nel caso di specie. In effetti, è indiscutibile che a fronte di un dirupo alto almeno 8 m a confine diretto con un piazzale sul quale transitavano quotidianamente e regolarmente mezzi meccanici quali i carrelli elevatori e i camion dei fornitori, per citare solo quelli provati, con una pendenza verso la zona di caduta piuttosto significativa, non si poteva assolutamente prescindere dal prevedere un sistema che impedisse alle persone e ai veicoli di precipitare nella scarpata. Non solo perché si trattava di una misura prescritta dalla legge, ma anche perché essa si imponeva già solo per buon senso. La distanza di 11 m dal limite del piccolo spiazzo pianeggiante antistante l'entrata del magazzino non è motivo sufficiente per considerare inutile un provvedimento che il perito giudiziario ing. P \_\_\_\_\_ ha giudicato essere necessario e atto a evitare le cadute, compresa quella mortale qui in oggetto. In effetti, come accertato dal Pretore, la parte del piazzale utilizzata durante il lavoro si estendeva ben oltre quella piana, come attestano le fotografie della Polizia che mostrano materiale depositato sino ai confini della parte asfaltata e veicoli Quad parcheggiati sullo sterrato verso la scarpata (cfr. incarto penale richiamato). La pendenza di terreno e strada, la tipologia di utilizzazione del sedime e soprattutto la presenza di uno strapiombo di 8 m rendevano la zona non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pericolosa e imponevano un intervento per garantire la sicurezza. A maggior ragione se si tiene conto che non poteva essere escluso che sotto al muro transitassero persone la cui integrità fisica poteva essere messa a repentaglio dalla caduta di oggetti dall'alto. Il fatto che la necessità di posare un guardrail non fosse mai emersa è ininfluenza, poiché è proprio per una carente presa di coscienza dei pericoli e un approccio lacunoso alle questioni della sicurezza che è avvenuta la disgrazia, non perché non fosse cosa dovuta. In tal senso pure il rapporto dell'ing. \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ della SUVA, intervenuto solo a seguito dell'incidente e non prima, nel quale non vi è menzione di una lacuna nella mancata posa della protezione contro le cadute. A questo proposito, per completezza, la conclusione del primo giudice secondo cui l'assenza di una nota in tal senso è dovuta a mera dimenticanza è condivisibile e le argomentazioni proposte in appello non sono atte a scalfirla. In effetti, come ben rilevato dal Pretore, proprio lo stesso AP 2 (doc. V pag. 3), presente il giorno del sopralluogo da parte dell'esperto della SUVA, ha dichiarato che in occasione della discussione che ne aveva fatto seguito, l'ing. \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ aveva detto che sarebbe stato auspicabile mettere una barriera protettiva. Ne è conferma il fatto che nella lettera 25 settembre 2007 inviata dalla SUVA a AP 1 egli ha esplicitamente inserito, tra le misure definitive da adottare, anche la messa in sicurezza delle vie di circolazione in modo da evitare che i veicoli possano cadere dal ciglio della scarpata (cfr. mappetta arancione nell'incarto richiamato dalla SUVA). Ne consegue che la sentenza, su questo punto, è granitica e l'appello deve essere respinto. 11. Quale ulteriore critica alla sentenza impugnata, gli appellanti sostengono che il Pretore ha inaccettabilmente riconosciuto la responsabilità di AP 1 ed AP 2 per non aver fatto capo a uno specialista in sicurezza del lavoro. In realtà AP 1, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 11 OPI, aveva scelto, in alternativa al ricorso a uno specialista in sicurezza, di adottare una soluzione settoriale approvata dalla Commissione federale di coordinamento. Inoltre, anche se la persona indicata dalla ditta quale

responsabile sicurezza, rivelatasi poi tale solo sulla carta, non avendo avuto la formazione adeguata, \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_, avesse dato seguito a tutti gli obblighi che il perito giudiziario ha considerato gravare su un responsabile della sicurezza, nulla sarebbe cambiato ai fini della presente procedura perché AP 1 non avrebbe comunque saputo dei problemi che presentava il perimetro esterno della ditta. Così facendo gli appellanti si limitano a proporre una loro interpretazione della fattispecie senza confrontarsi tuttavia con la motivazione della decisione di primo grado, ciò che comporta l'irricevibilità della censura (art. 310 e 311 CPC). Ad ogni buon conto, anche nel merito, la contestazione non avrebbe avuto miglior esito. Il Pretore ha considerato insufficienti le modalità con cui è stato fatto capo alla soluzione interaziendale/settoriale approvata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, poiché, de facto, AP 1 si era rivolta solo formalmente al Forum Svizzero per la sicurezza sul lavoro nell'industria del metallo, senza tuttavia implementare quanto ivi appreso, non avendo fatto nulla per adeguare la soluzione standard alla situazione concreta dell'azienda, come accertato dal perito giudiziario. Inoltre, la soluzione settoriale scelta, cioè quella del settore delle metalcostruzioni, non era adatta al tipo di attività svolta dalla convenuta. Non essendo quindi adempito il presupposto alternativo, AP 1 aveva l'obbligo di far capo a uno specialista della sicurezza, cosa che non ha fatto, considerato che la persona individuata, \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_, non disponeva delle qualifiche e della formazione minima per potergli essere riconosciuto un simile ruolo. Le considerazioni pretorili sono corrette e non vengono intaccate dalle affermazioni contenute nell'appello. In effetti, è esatto e suffragato dalle conclusioni della perizia (cfr. perizia giudiziaria 15 settembre 2017 dell'ing. P \_\_\_\_\_, pag. 11) riconoscere che le modalità con le quali AP 1 ha aderito alla soluzione settoriale per la sicurezza erano del tutto insufficienti per ritenerla una valida misura di adempimento dei presupposti previsti dalla legge, non avendo proceduto in alcun modo a concretizzare i principi validi per il ramo d'attività e, oltretutto, avendo errato nel scegliere il settore di riferimento, non adattandosi i principi di sicurezza validi per la metalcostruzione all'attività svolta dalla ditta. La critica che sarebbe spettato al Forum segnalare gli aspetti determinanti da esaminare e che la soluzione scelta non era adatta alle esigenze della società è generica, non sostanziata e nemmeno pertinente. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, poi, il perito giudiziario ha inequivocabilmente chiarito che una persona con la dovuta formazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro avrebbe rilevato sia il pericolo di caduta nella zona di manovra sia l'assenza di misure di ritenuta sul carrello elevatore (perizia giudiziaria 15 settembre 2017 dell'ing. P \_\_\_\_\_, pag. 12). Nemmeno su questi aspetti l'appello, in gran parte irricevibile, merita accoglimento. 12. Proseguendo, gli appellanti avversano il riconoscimento dell'esistenza di un nesso causale adeguato tra le negligenze rimproverate loro e il danno subito dall'attore a seguito della morte del genitore. A loro modo di vedere, infatti, gli errori commessi dalla vittima, \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, sarebbero tanti e tali da giustificare l'interruzione del legame di causalità. In particolare egli, avendo abbandonato il carrello elevatore senza abbassare le forche, senza tirare il meccanismo di ritenuta, lasciando il motore acceso, non curandosi della posizione delle ruote e cercando infine di entrare nel carrello dalla parte opposta a quella usuale restandovi incastrato avrebbe commesso degli atti talmente scriteriati da costituire delle violazioni imprevedibili delle più elementari norme di sicurezza. In via subordinata chiedono che la concolpa di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ venga portata dal 40% stabilito in prima sede all'80%. 12.1. Nel giudizio qui oggetto di impugnativa, il Pretore ha riconosciuto a \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ d'aver agito

imprudentemente, avendo abbandonato il carrello elevatore sul piazzale in pendenza senza provvedere ad assicurarlo adeguatamente, cosa che avrebbe potuto fare azionando il freno a mano oppure spegnendo il motore e inserendo la marcia oppure anche solo abbassando le forche fino a terra e impedendo così con l'attrito che il mezzo si mettesse in movimento da solo. Tuttavia questa imprevidenza è stata ritenuta tutto sommato presagibile, poiché un simile comportamento del lavoratore, benché contrario ai suoi doveri di prudenza, può capitare, ad esempio per fretta o disattenzione. Questo ha comportato l'esclusione da parte del primo giudice dell'interruzione del nesso causale tra le colpe rimproverate ai convenuti e il danno per il quale è stato chiesto l'indennizzo. 12.2. Non è contestata la ricostruzione dei fatti proposta dal perito giudiziario ing. \_\_\_\_\_ D\_\_\_\_\_ nel suo referto del 9 febbraio 2017, secondo il quale la vittima avrebbe abbandonato il carrello elevatore sul piazzale senza assicurarlo adeguatamente, azionando il freno a mano oppure ingranando la marcia e spegnendo il motore oppure abbassando completamente le forche al suolo, così che questo, a causa del peso e della pendenza del terreno, si è messo in moto da solo in retromarcia verso la scarpata provocando la reazione di \_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ che, intenzionato probabilmente ad azionare i comandi del freno a mano, ha tentato di accedere alla cabina dalla parte esterna sinistra, non riuscendovi e rimanendo incastrato, per infine cadere nella scarpata con il mezzo meccanico. Nemmeno contestato è che questo comportamento costituisca una negligenza da parte del lavoratore. Il rapporto di causalità adeguato si interrompe se a una causa adeguata in sé a provocare il danno se ne aggiunge un'altra che possiede un grado di efficienza talmente elevato che la prima appare giuridicamente irrilevante (DTF 116 II 519 consid. 4b pag. 524). L'altra causa può consistere in una grave colpa della vittima o di terzi. Il fatto che la parte lesa avrebbe potuto evitare l'incidente non comporta di per sé un'interruzione del nesso causale; al limite subentra un concorso di colpa. Il comportamento del danneggiato o di un terzo non è di norma in grado di interrompere l'adeguato nesso causale tra il danno e il comportamento del primo responsabile, anche se la colpa del danneggiato o del terzo è superiore alla sua (DTF 112 II 141 consid. 3a). Anche se altre cause si verificano in aggiunta alla prima causa e la relegano in secondo piano, essa rimane adeguatamente causale finché è ancora da considerarsi significativa nel contesto dell'evento, purché una causa aggiuntiva non sia così al di fuori del normale corso degli eventi, talmente eccezionale o straordinaria da non essere prevedibile (DTF 116 II 519 consid. 4b; 102 II 366). L'imprevedibilità di un atto concorrente non è in sé sufficiente a interrompere il rapporto di causalità adeguata; affinché ciò avvenga è necessario che questo atto ricopra un'importanza tale da imporsi come la causa più probabile e più immediata dell'evento all'origine del danno, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a cagionarlo, in particolare il comportamento rimproverato al presunto creditore (DTF 133 V 14 consid. 10.2; STF 4A\_66/2010 del 27 maggio 2010 consid. 2.3). In altri termini, è l'intensità dei rapporti causali a essere determinante: se uno di essi risulta essere così intenso da sopprimere l'altro e da farlo apparire giuridicamente irrilevante, si verifica l'interruzione del nesso causale adeguato (DTF 130 III 182 consid. 5.4). Nel caso che ci occupa, il fatto che durante il lavoro si sia verificata una situazione che ha indotto il dipendente ad abbandonare in tutta fretta il carrello elevatore dimenticandosi di assicurarlo non costituisce un evento eccezionale e imprevedibile, poiché in ambito lavorativo i contrattempi sono all'ordine del giorno e lasciare un automezzo su un terreno in pendenza senza tirare il freno a mano o adottando misure simili costituisce un errore comune. Tentare, poi, a mezzo ormai in moto, di tirare dall'esterno il freno a mano evitando di entrare per non cadere con esso è un errore

che rientra pure nella casistica che esclude l'imprevedibilità e la straordinarietà, così come lo sarebbe anche, ad esempio, cercare di fermarlo dall'esterno trattenendolo con le proprie braccia facendo forza sui piedi. Le negligenze commesse da \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ non sono quindi tali da relegare la mancanza di un guardrail o di un'altra protezione al confine del terreno in secondo piano al punto da non poterla più considerare causale per l'incidente (DTF 127 III 453 consid. 5d). Anche su questo punto le censure d'appello, nei limiti della loro ricevibilità, sono da respingere e la sentenza di prime cure da confermare.

13. Gli appellanti contestano in seguito anche la quantificazione della perdita di sostegno, asserendo che, de facto, l'attore non ha subito alcun danno patrimoniale poiché AO 1 ha continuato a essere mantenuto, anche se dalla madre, grazie alle rendite superstiti pagate da AVS e SUVA. Come attestato dalla vedova, infatti, l'attore ha percepito la rendita per orfani sino al compimento del 25mo anno di età e quindi sino al conseguimento della laurea. Tale rendita, proseguono i ricorrenti, ha consentito quindi di coprire le spese dell'attore e non sarebbero state percepite se \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ fosse rimasto in vita. AO 1, pertanto, non ha subito alcuna perdita di sostegno. La valutazione dell'ammontare della perdita di sostegno avviene paragonando la situazione finanziaria del beneficiario senza il decesso della persona che si occupava del suo sostegno e quella dopo la sua morte, per cui il principio in base al quale, per stabilire quanto ancora il beneficiario può chiedere direttamente a chi ha causato il danno, si debbano dedurre dal sostegno andato perso le rendite percepite dagli istituti sociali (AVS e SUVA) a seguito del decesso del prestatore del sussidio, è corretto e avrebbe necessitato di essere applicato (STF B6/99 dell'11 giugno 2001 consid. 3.a; II CCA 12.1999.9 del 9 giugno 1999; sulla tematica: Brehm, *La réparation du dommage corporel en responsabilité civile*, 2 ed., Berna 2019, pag. 117 segg.). Tuttavia generiche contestazioni senza la quantificazione e la prova dell'ammontare del sussidio percepito come quelle formulate in appello non hanno alcun valore in ambito processuale e non consentono di accogliere la richiesta degli appellanti. Altrettanto indiscutibilmente, le prestazioni fornite dall'assicuratore sociale non riducono l'importo complessivo del danno che il o i responsabili devono risarcire, poiché sulla scorta dell'art. 72 cpv. 1 LPGA l'assicuratore è surrogato, fino all'ammontare delle prestazioni legali, nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti. Ciò detto, l'argomentazione riproposta con l'appello è del tutto sbagliata anche nel merito. L'attore, infatti, per calcolare la sua pretesa ha sin dall'inizio tenuto conto dei contributi corrispostigli dalle autorità elvetiche quale orfano sino al compimento del 25mo anno d'età, cioè sino a fine giugno 2011 e proprio per questo ha limitato la sua pretesa ai mesi dal luglio 2011 sino alla fine degli studi, non più coperti dalle indennità. La cosa è stata chiarita già in sede di petizione, ma gli appellanti sembrano non voler sentir ragione e si ostinano a rivendicare una compensazione in urto con la buona fede.

14. In merito alla fissazione del torto morale effettuata dal Pretore, gli appellanti contestano che l'attore abbia dimostrato un legame particolarmente stretto con il padre, al di là del normale rapporto tra genitore e figlio, rispettivamente che sia stata la scomparsa di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ ha indurre AO 1 ad abbandonare gli studi in medicina. Ancora una volta l'appello non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza, limitandosi a criticarle in maniera superficiale, e risulta pertanto irricevibile. Se anche così non fosse, l'impugnativa non avrebbe miglior esito poiché il Pretore ha retamente tenuto conto che in base soprattutto alla deposizione di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, sorella dell'attore, il rapporto di quest'ultimo con la vittima, con cui ancora viveva, era particolarmente intenso e caratterizzato da un reciproco affetto molto profondo, tanto che la sua improvvisa scomparsa ha tra le altre cose comportato per

lui un blocco negli studi con conseguente inevitabile cambio di indirizzo. Ciò detto, va anche rilevato che la quantificazione dell'indennità, non di certo fatta in maniera largheggiante, non è stata particolarmente influenzata da queste considerazioni, quanto piuttosto dalla convivenza della vittima con il figlio e dell'età di quest'ultimo, poiché è stata fissata in fr. 17'000.- tenendo conto che in base alla giurisprudenza per un figlio convivente si può andare dai fr. 20'000.- ai fr. 30'000.- mentre per uno non più convivente dai fr. 10'000.- ai fr. 15'000.-. 15. Gli appellanti eccepiscono poi l'errore del Pretore nell'aver considerato anche AP 2 responsabile dell'insorgere del danno. Essi sostengono che il datore di lavoro che non ossequia l'obbligo di protezione nei confronti dei dipendenti commette una violazione contrattuale, non un atto illecito, sicché la violazione sarebbe stata commessa quale responsabile di AP 1 e non a titolo personale. Il Pretore, dopo aver accertato che AP 2 nella sua qualità di unico responsabile della succursale di Mendrisio di AP 1, aveva sicuramente assunto una posizione di garante nei confronti dei dipendenti, ha ritenuto così che poteva essergli rimproverata la violazione di un dovere che gli incombeva a titolo personale e che generava una responsabilità fondata sull'atto illecito. Tutto quanto accertato per la ditta riguardo all'omissione illecita, al nesso causale, al danno e alla colpa di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ valeva quindi, per il primo giudice, anche per l'unico membro del CdA della società, che risponde quindi solidalmente insieme ad essa per il danno (art. 50 cpv. 1 e art. 55 cpv. 2 CO). L'appello, una volta di più, si limita a proporre una propria versione dei fatti ma non spiega perché quella pretorile sarebbe errata ed è così irricevibile. Nuovamente esso non avrebbe comunque miglior sbocco dal punto di vista del merito. In effetti, gli appellanti si limitano a ribadire che nella fattispecie ci si trova di fronte a una mera violazione contrattuale, nulla più. Così facendo omettono completamente di esaminare l'aspetto della responsabilità per atto illecito sulla quale è stata fondata la chiamata in causa di AP 2. Come ampiamente notorio, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro non esclude quella per atto illecito, con la quale, se ne sono dati i presupposti, entra in concorrenza ( Anspruchs Konkurrenz , Portmann/Rudolph , Basler Kommentar, OR I, 6 ed., n. 55 ad art. 328). La responsabilità contrattuale comporta dei vantaggi per il danneggiato dal punto di vista processuale poiché è più semplice da far valere rispetto a quella extra contrattuale, essendovi la presunzione di colpa, non essendo la responsabilità per persone ausiliarie evitabile con la prova della diligenza ed essendo i termini di prescrizione più lunghi. In quest'ottica la giurisprudenza citata con l'appello non è pertinente, non trattando che la questione della responsabilità contrattuale. AP 2, nella sua qualità di amministratore unico della società, aveva assunto indiscutibilmente una posizione di garante nei confronti della vittima, dipendente della società. In tale veste egli, anche a titolo personale, era tenuto ad adottare, rispettivamente far adottare, tutti gli accorgimenti necessari a tutelarne la salute e l'incolumità fisica. Non avendo provveduto a far piazzare il guardrail o una protezione analoga, cosa che nella sua qualità di organo gli competeva direttamente, non essendovi stata alcuna valida delega a terzi o a dipendenti appositamente formati, egli ha commesso una negligenza colpevole che si trova in un nesso di causalità naturale e adeguata con la morte di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ e i danni qui posti in giudizio. La sentenza impugnata trova quindi conferma anche su questo aspetto. 16. Quale ultimo punto, i procedenti contestano pure la ripartizione delle spese giudiziarie in ragione di un ½ a carico dell'attore e ½ a loro carico, sostenendo che essa avrebbe dovuto venire effettuata in base alla soccombenza (66% a carico dell'attore e 34% a carico dei convenuti) e non in applicazione dell'art. 107 CPC. Gli appellanti non spiegano tuttavia per quale motivo il Pretore avrebbe errato nell'applicare le lett. a e f del cpv. 1 della citata norma; di

conseguenza anche su questo punto l'appello è irricevibile. Sull'appello incidentale 17. Con l'appello incidentale, l'attore, dal canto suo, ha contestato la quantificazione della concolpa della vittima effettuata dal Pretore in una percentuale del 40% e la conseguente decurtazione dell'importo di risarcimento da lui decisa. Si tratterebbe a suo avviso di una decisione arbitraria. Il pericolo era evidente e la necessità di un guardrail si palesava già in base al buon senso. Inoltre già un altro dipendente, \_\_\_\_\_ L \_\_\_\_\_, aveva avuto un problema analogo, per cui non si trattava di un'eventualità remota. La colpa del datore di lavoro è stata quindi particolarmente grave mentre, d'altro lato, è stato provato che la presenza di un guardrail avrebbe permesso di evitare la caduta del carrello elevatore dalla scarpata, così che, in una situazione normale, le negligenze commesse dalla vittima avrebbero condotto unicamente a un danno materiale. Anche volendo prescindere da queste considerazioni, a ogni buon conto, la colpa del datore di lavoro sarebbe a tal punto importante da relegare quelle del dipendente, lievissime tra l'altro, in secondo o terzo piano. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale la colpa di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ sarebbe quantificabile al massimo in un 10%. La sentenza di primo grado deve dunque essere riformata di conseguenza. 17.1. Il Pretore ha ritenuto di ravvedere nel comportamento di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ una certa imprudenza, consistente nell'aver abbandonato il carrello elevatore sul piazzale senza provvedere ad assicurarlo, cosa che avrebbe potuto fare, come già spiegato in precedenza, azionando il freno a mano, spegnendo il motore e ingranando una marcia o abbassando le forche (sentenza impugnata consid. 16, pag. 18) e ne ha quantificato l'incidenza sulla riduzione dei risarcimenti in un 40%. 17.2. Giusta l'art. 44 cpv. 1 CO, il giudice può ridurre o addirittura negare il risarcimento se il danneggiato ha contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. La giurisprudenza lascia al giudice un potere d'apprezzamento ampio nell'applicazione di questa norma con riferimento alla misura della riduzione del risarcimento (STF 4C\_5/2007 del 1. giugno 2007 consid. 5.1.; DTF 131 III 12 consid. 4.2 pag. 15, 511 consid. 5 pag. 528). Per procedere a un'eventuale riduzione, deve innanzitutto essere stabilito se al danneggiato sia imputabile una colpa concomitante. La colpa concomitante, quale condizione necessaria della riduzione, presuppone per prima cosa un nesso causale naturale e adeguato tra il comportamento della parte lesa e il danno ( DTF 126 III 192 consid. 2d). Nella fattispecie il Pretore, dopo aver illustrato le colpe a carico delle parti, ha escluso un'interruzione del nesso causale da parte della vittima, stabilendo che il suo comportamento doveva valere quale motivo per una riduzione del 40% dei risarcimenti richiesti, senza tuttavia addentrarsi in dettaglio nei motivi che lo hanno portato a tale conclusione e senza indicare su quali basi di calcolo o giurisprudenziali ha fondato la stima di tale percentuale (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 18). Ponderando i riscontri oggettivi disponibili, a pesare sugli appellanti vi è la grave colpa d'aver omesso di posizionare una protezione dalle cadute che impedisse a persone e veicoli di precipitare in un dirupo di 8 m a confine con il piazzale di manovra e transito antistante il magazzino di deposito della merce di AP 1, così come di non aver provveduto a gestire adeguatamente, direttamente, facendo capo a esperti o attraverso la nomina di una persona interna all'azienda debitamente formata, la questione della sicurezza sul lavoro. Sull'altro piatto della bilancia pesa, come rettamente indicato dal Pretore, la leggerezza della vittima che ha abbandonato un carrello elevatore carico su un sedime in pendenza verso la scarpata senza assicurarlo debitamente. Cosa sia avvenuto poi non è stato dimostrato: nemmeno il perito \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ ha potuto ricostruire esattamente la dinamica. Egli è stato in grado di affermare unicamente che la versione più probabile è

che \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ si sia aggrappato alla cabina, parte anteriore destra, senza accedervi, quando il mezzo era ormai in moto (perizia giudiziaria 9 febbraio 2017, pag. 24). Cosa il carrellista volesse fare è mera speculazione poiché è sostenibile certamente la tesi del perito che egli abbia provato ad azionare il freno a mano dall'esterno, ma lo è pure, a rigor di logica, anche quella che vista la ridotta velocità di entrata sulla scarpata egli abbia tentato di fermare la marcia con la propria forza. Non vi è dunque prova alcuna di ulteriori negligenze della vittima se non quella di aver lasciato disassicurato il veicolo. In un simile contesto, tenuto conto che la presenza di un guardrail avrebbe evitato il tragico esito e che le omissioni di \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, in quel caso, avrebbero comportato semplici danni materiali, considerato che l'intervento di messa in sicurezza avrebbe richiesto un minimo sforzo finanziario e organizzativo, tenuto conto che nel contesto lavorativo, soprattutto con mezzi pericolosi come i carrelli elevatori, le disattenzioni sono sempre possibili e, proprio per questo motivo impongono ferree misure di sicurezza, appare corretto procedere a una riduzione dell'importo da risarcire del 25%, risultando invece eccessiva la riduzione operata dal Pretore, pur nel rispetto del suo potere di apprezzamento (cfr. per la casistica: Brehm , Berner Kommentar, n. 21 ad art. 44 CO). Essendo in discussione unicamente il risarcimento del torto morale, la cui quantificazione in fr. 17'000.- non è stata criticata dall'appellante incidentale, i convenuti devono essere condannati a versare all'attore fr. 12'750.-. L'appello incidentale è dunque parzialmente accolto. Conclusione 18. In base a tutto quanto precede, l'appello di AP 1 e AP 2 deve essere respinto, mentre quello incidentale di AO 1 trova parziale accoglimento ai sensi dei considerandi, con il risultato che la sentenza di prime cure deve essere riformata e i primi devono essere condannati al pagamento a quest'ultimo di complessivi fr. 17'042.-, oltre interessi di mora al 5% dal 23 luglio 2007. Le spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono confermate nella ripartizione stabilita dal Pretore, mentre per quelle dell'appello seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Per la procedura di appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 14'492.- e per quella di appello incidentale sulla base del valore ancora litigioso di fr. 9'660.- (fr. 24'152.- ./ fr. 14'492.-). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. § L' appello 25 giugno 2018 di AP 1 e AP 2 è respinto. §§ L'appello incidentale 6 settembre 2018 di AO 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la decisione 23 maggio 2018 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta AP 1, \_\_\_\_\_, e AP 2, \_\_\_\_\_, sono condannati in solido a versare a AO 1, I-Viggiù, fr. 17'042.- oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2007. 2. "Invariato" II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 2'000.- sono poste a carico degli appellanti, in solido, che dovranno rifondere alla controparte, pure in solido, fr. 2'250.- per ripetibili. III. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 900.- sono poste a carico dell'appellante in via incidentale per 2/3 mentre per il restante 1/3 sono a carico delle controparti. L'appellante incidentale rifonderà a quest'ultime, creditori solidali, fr. 250.- per parti di ripetibili. IV. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.